

Piano del Mare
Audizione sul tema “Lavoro marittimo”
(4.6.2024)

Il sottoscritto Prof. Avv. Stefano Pollastrelli, in rappresentanza dell'Università di Macerata, previa autorizzazione da parte del Magnifico Rettore, Prof. John McCourt, cui la spett.le Struttura di Missione per le Politiche del Mare ha cortesemente rivolto l'invito a partecipare all'audizione del 4.6.2024, sulla tematica del lavoro marittimo, formula le brevi osservazioni che seguono.

La notevole presenza degli interessi pubblici nel lavoro marittimo ed il particolare ambiente in cui si esplicano le attività lavorative del personale hanno giustificato la scelta del legislatore del codice della navigazione di dettare una disciplina normativa autonoma e pressoché autosufficiente rispetto a quella di diritto comune. Difatti, il codice della navigazione mantiene una disciplina separata e parallela sul lavoro marittimo rispetto a quella del codice civile, che è stata considerata per periodi successivi all'emanazione del codice della navigazione una disciplina organica che rispondeva adeguatamente alle esigenze tipiche delle prestazioni lavorative a bordo delle navi.

La specialità della disciplina del rapporto di lavoro marittimo veniva ravvisata dalla presenza di peculiari caratteri racchiusi nel concetto di rilevanza degli interessi pubblici, quali: il particolare ambiente in cui si esplicano le attività lavorative del personale; l'esigenza di garantire la sicurezza della navigazione; la necessità di un'organizzazione di bordo avente una peculiare fisionomia attraverso la composizione e formazione dell'equipaggio ed il mantenimento del rapporto fiduciario del personale nautico.

Nondimeno, appariva sempre più ingiustificata la mancata estensione di una serie di tutele proprie della disciplina generale del lavoro alla categoria del personale marittimo, cosicché, nel tempo, le differenze tra i due sistemi lavoristici sono state, in parte, affievolite da precisi interventi della giurisprudenza costituzionale.

La Corte Costituzionale ha sempre cercato di bilanciare gli interessi contrapposti tra normativa speciale e normativa generale, attraverso un'attenta disamina delle fonti

del diritto della navigazione per giungere, in alcuni casi, ad un adeguamento della disciplina di diritto comune al lavoro marittimo; mentre in altri casi ha emanato decisioni preclusive all'estensione dell'operatività dei principi di diritto comune al lavoro marittimo.

Ne deriva il principio di diritto in base al quale *«la parità di trattamento del lavoratore marittimo, rispetto a quello comune, va sempre perseguita, salvo che esistano (e prevalgano) esigenze diverse che giustificano la differenziazione di tutela; differenziazione che è d'altra parte attenuata anche dalla contrattazione collettiva»* (Corte cost. n. 80/1994).

Occorre quindi muovere dall'impostazione della Corte costituzionale che mantiene ferma la disciplina del codice della navigazione sulla base di fattori di specialità che, tuttora, permangono nel settore del lavoro marittimo.

Si è invece assistito in questi ultimi anni ad interventi normativi volti a soddisfare importanti esigenze del mercato del lavoro, costringendo gli operatori del settore del lavoro marittimo a verificare, di volta in volta, se le indubbie e concrete esigenze si estendessero o meno ai lavoratori marittimi, creando incertezze ma anche una seria frammentazione normativa che si è spinta troppo in avanti, lasciando però inalterati i principi fondamentali speciali del lavoro marittimo fermi al 1942.

Appare, quindi, necessario un intervento legislativo organico della disciplina del lavoro marittimo.

Prof. Avv. Stefano Pollastrelli
Ordinario di diritto della navigazione
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Macerata